

Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV

(Continuazione e fine)

Il sec. XIV vide il regresso del popolo dalla vita politica.

L'elemento iscritto nelle società, che disposizioni molto severe avevano epurato tra il 1269 e il 1299 ⁽¹⁾, si era a poco a poco intorbidato. Tutte le grandi famiglie sono fatte di popolo ⁽²⁾ e sono esse che di fatto guidano e spadroneggiano tra continui disordini interni e guerre esterne, fino al momento in cui giunge il cardinale Bertrando del Poggetto, quasi subito proclamato signore, il primo signore che Bologna si sia dato (1327).

Fino a quel giorno, in mezzo a continue illegalità di fatto, si osserva una continua preoccupazione di salvare le forme della costituzione, di non violare troppo apertamente gli statuti. Gli anziani e i consoli, il consiglio del popolo sono sempre depositari della massima autorità, e commissioni, sottocommissioni, comitati, vengono scelti nelle compagnie, ma gli individui eletti non sono più veramente di popolo ⁽³⁾: finchè il cardinale del Poggetto ha il coraggio di dichiarare apertamente morto quel regime di popolo che cent'anni prima si era iniziato ricco di tante promesse ed era poi miseramente degenerato.

Il governo autonomo instauratosi quando Bertrando del Poggetto fu scacciato dai suoi sudditi (1333), sfociò in una seconda signoria, quella di Taddeo Pepoli (1337) a cui seguì il dominio dei figli di lui (1347), di Giovanni Visconti (1350), di Giovanni da Oleggio (1354). La cessione di Bologna fatta dall'Oleggio all'Albornoz (1360) e il ristabilirsi in città di un legato papale e di una schiera di funzionari eletti da lui, limita quanto le signorie

⁽¹⁾ FASOLI, *La legislazione antimagnatizia*, cit., p. 356.

⁽²⁾ A conferma di questa notizia, ormai di dominio comune, basta scorrere le matricole delle società.

⁽³⁾ VITALE, cit., pp. 86-7, 100, 110-20, 166, ecc.

la partecipazione della cittadinanza alla vita politica, e le insurrezioni del 1376, del 1349, del 1398-99 furono effimeri ritorni ad un regime popolare solo di nome, sotto la guida delle grandi famiglie cittadine.

La legislazione statutaria sulle arti si evolve in rapporto con le vicende politiche: il lib. XII degli statuti del 1288 ⁽¹⁾ conteneva una certa quantità di norme di notevole interesse, decreti a favore dell'arte della lana gentile, dell'arte della lana bisella, dell'arte degli speciali, disposizioni varie sul commercio dei bozzoli, sulla fabbricazione di mattoni e tegole, di gesso e calcina, sul noleggio dei cavalli, sui vetturali, sui fabbricanti di candele, sui maniscalchi, sui fabbri, falegnami e muratori, completando le norme già contenute negli statuti del 1250-67 ⁽²⁾. Si manteneva l'antica disposizione che vietava la costituzione di nuove società ⁽³⁾, si attribuiva al podestà il compito di custodire e difendere tutte quelle esistenti e concedendo ai ministeriali la sorveglianza e la giurisdizione sui non iscritti alla società, si tentava quasi di trasformarli in pubblici ufficiali: ma il lavoro continuava ad essere libero per tutti, e non era fatto obbligo a nessuno di iscriversi se non voleva.

Nel loro complesso le norme degli statuti del 1288 procedono dalle antichissime norme riferentisi alle attività sottoposte al controllo dello Stato, e in esse hanno gran parte le preoccupazioni igieniche — non hanno altro scopo le numerosissime prescrizioni per i beccai e pescivedoli — ma impadronendosi della sorveglianza di alcune attività (lana, seta, cotone), lo Stato ormai forte vuole

⁽¹⁾ Una piccola parte di queste disposizioni fu pubblicata dal GAUDENZI, in appendice agli *Statuti delle società del popolo di Bologna*, cit., II, pp. 471-81. Rimando per le altre al *Cod. 1288*, più volte ricordato, di prossima pubblicazione.

⁽²⁾ Cfr. negli *Statuti del 1250-67*, cit., II, pp. 80, 152, 155, 199, 412-15 le norme relative ai fabbricati di tegole e mattoni, ai produttori di gesso e calcina. Per i muratori, cfr. II, 81, 425; per l'arte della lana, I, 143, II, 71-5, 237; per il lino, II, 134, 237; per la fabbricazione delle candele II, 228, per la fabbricazione della carta II, 205, III, 663, ecc.

⁽³⁾ GAUDENZI, *Statuti delle soc. del popolo*, cit., II, p. 520.

impedire che esse si organizzino indipendentemente dalla sua volontà e dal suo consenso.

Questi statuti restarono in vigore fino al 1318 ⁽¹⁾: quelli che li sostituirono sono andati perduti, ma se è lecito fare delle congetture, essi dovevano essere sulla stessa linea, perchè niente di fatto era cambiato nella costituzione cittadina, che si basava ancora tutta sulle compagnie del popolo ⁽²⁾. Mutamenti profondi doveva invece recare la redazione statutaria del 1332, ordinata dal cardinale del Poggetto ⁽³⁾. Il cardinale infatti, abolito il consiglio del popolo, sostituì il capitano e il podestà con un *rettore* nominato da lui, sopprese anche il barisello e il gonfaloniere, e avocò a sè l'elezione degli anziani, che non furono più eletti a turno dalle società, con la complicata procedura che gli statuti ci rivelano: gli anziani furono nominati direttamente dal legato, come rappresentanti della città divisa nei suoi quattro quartieri, e ai ministrali delle compagnie fu imposto l'obbligo di chiedere il permesso del signore o del suo vicario prima di riunire la compagnia, così che la possibilità di esercitare una qualunque attività politica andò per esse sempre diminuendo. L'efficienza economica ed industriale era invece curata e favorita dall'abile cardinale, che volle estendere ai lavoratori del cotone i privilegi di cui godevano i lavoratori dell'arte della lana, e affidò agli orefici la sorveglianza di tutti coloro che cittadini o forestieri, vendevano oro ⁽⁴⁾.

Molto dell'opera del cardinale passò negli statuti che il popolo si dette nel 1335, non appena si fu a lui ribellato ⁽⁵⁾: la prote-

⁽¹⁾ Gli statuti del 1288 ci sono conservati oltrechè nel cod. bolognese, nel cod. Vaticano Latino 2669; e questo codice in una postilla al lib. IV, 85 dice precisamente così: « *Istud statulum est modificatum per nova statuta in millesimo trecentesimo decimoctavo, die vigesimasexta augusti* », e anche le riformazioni del 1318 parlano con frequenza dei nuovi statuti. Cfr. *Provisiones 1318-19*, c. 27r, 29 ott. 1319: « *... quod societate possint eorum artes exercere ut poterant aute confectionem novorum statulorum...* ».

⁽²⁾ L. CIACCIO, *Il card. B. del Poggetto a Bologna*, Atti e Memorie, cit., III, 23, pp. 133-4.

⁽³⁾ CIACCIO, cit., pp. 121-24.

⁽⁴⁾ *Statuti del comune del 1335*, mss.

⁽⁵⁾ *Statuti 1335*, f. 19v.

zione delle compagnie è nuovamente affidata al capitano, che deve interessarsi affinché ogni società rieleghi i suoi ministrali, quando i vecchi stanno per uscire di carica ⁽¹⁾ e deve intervenire quando sorgano questioni tra due o più società ⁽²⁾. Troviamo ancora i *domini molendinorum*, e i *domini navigi*, che conservano l'antico carattere, ma troviamo anche dei *domini ad officium fornariorum, panicolorum et tabernariorum et hospitatorum* ⁽³⁾ dei *domini ad officium mullateriorum* ⁽⁴⁾, dei *domini super eis qui prestant equos ad vecturam*, che sono probabilmente una novità introdotta dal legato in armonia con i suoi criteri accentratori e riordinatori. Le attività a cui è interdetto il diritto di associarsi sono cresciute di numero, perchè il divieto viene esteso anche a tutti i lavoratori dell'arte della lana e del lino, cimatori, battilana, tessitori, ecc. ⁽⁵⁾, mentre privilegi analoghi a quelli che il cardinale aveva concesso all'arte del cotone — già passati negli statuti ⁽⁶⁾ — vengono concessi all'arte della seta ⁽⁷⁾.

Si contempla la possibilità di disaccordi tra due o più società, si ordina che tutti gli iscritti nelle società delle arti siano anche nelle società delle armi ⁽⁸⁾, e si determinano i diritti e i limiti della giurisdizione dei ministrali delle compagnie ⁽⁹⁾.

Il regime popolare durò quattro anni, e il nuovo signore che Bologna si elesse, confermato proprio dal voto delle compagnie del popolo, le colpì ancor più gravemente di quanto avesse osato fare Bertrando del Poggetto. Come al tempo del cardinale, il preconsole dei notai fu abolito e sostituito con un ufficiale la cui competenza era circoscritta alla società ⁽¹⁰⁾. L'autorità dei ministrali

⁽¹⁾ *Statuti 1335*, f. 278r.

⁽²⁾ *Statuti 1335*, f. 46r.

⁽³⁾ *Statuti 1335*, f. 67v.

⁽⁴⁾ *Statuti 1335*, f. 62r.

⁽⁵⁾ *Statuti 1335*, f. 238r.

⁽⁶⁾ *Statuti 1335*, f. 274v.

⁽⁷⁾ *Statuti 1335*, f. 276r.

⁽⁸⁾ *Statuti 1335*, f. 279v.

⁽⁹⁾ *Statuti 1335*, f. 278v.

⁽¹⁰⁾ Il preconsole invece, come è noto, aveva funzioni politiche assai vaste.

fu altrettanto gravemente colpita: essi infatti potevano chiamare davanti a sè soltanto gli iscritti alla compagnia, e per processare e condannare estranei dovevano prima ottenere il permesso del signore, a cui era devoluto l'appello dalle loro sentenze. L'esecuzione delle condanne per cui fosse necessaria la forza era affidata al vicario del signore.

Anche per redigere nuovi statuti era necessario ottenere il permesso del signore, e una volta redatti, dovevano essere approvati da lui prima di entrare in vigore. Esercita insomma Taddeo Pepoli per quanto riguarda le compagnie del popolo la stessa autorità che aveva esercitato il capitano del popolo, che egli sostituisce: ma di più egli si è arrogato il diritto — come il cardinale del Poggetto — di subordinare al suo permesso di convocazione delle società e di sottoporre alla sua approvazione il bilancio, assai impoverito da quando era stato decretato — per arricchire l'erario e impoverire le troppo potenti società — che metà delle multe pagate dai soci fossero versate nelle casse del comune (1).

Gli statuti del 1352 e del 1357 (2) ci conservano la legislazione del periodo visconteo: per quel che riguarda l'attività politica, le compagnie delle arti non avevano niente da guadagnare con una signoria forestiera, certo ancor meno liberale di una cittadina, ma per quel che riguarda la loro organizzazione e i loro diritti interni, gli statuti non aggiungono niente di nuovo. Le solite società proibite, le solite prescrizioni per beccai, pescivendoli, coramai, che conservano il carattere di prescrizioni igieniche. Interessante una disposizione a favore della società dei giudici (3), e degno di nota l'accrescersi delle attività per cui lo stato si arroga il diritto di fissare mercedi e salari (4).

(1) RODOLICO, cit., pp. 82, 86-90 e i documenti relativi in appendice Influisce molto sull'atteggiamento di Taddeo Pepoli nei riguardi delle arti la sua cultura giuridica — era come tutti sanno dottore di leggi — e la pedantesca cura che egli metteva in tutte le cose sue.

(2) Statuti 1357, ff. 182-90.

(3) Statuti 1357, f. 158r.

(4) Statuti del comune del 1352 e del 1357.

Il governo dell'Oleggio terminò con la cessione di Bologna alla S. Sede, e con il ritorno a forme di governo già attuate in passato.

Nel notissimo memoriale diretto dal cardinale Anglico al suo successore nella legazione di Bologna (1), non si parla affatto di compagnie di mestiere, e ci si preoccupa soltanto degli anziani: eletti a piacere del legato, scelti nei quattro quartieri, essi non hanno giurisdizione nè autorità: « *non video in eis effectum*, dice il cardinale, *sed corpus representatum pro universitate, aspirant ad libertatem eximiam* ». L'antica magistratura, pur trasformata e deformata, conserva vivo l'antico spirito ma il concetto della libertà, di quella libertà a cui essi aspiravano, non è più quello del popolo artigiano e commerciante in lotta con l'aristocrazia: ora è la libertà di tutta la città di fronte alle tendenze autocratiche del legato e della S. Sede. E di fatto, in questo periodo le compagnie delle armi finiscono per scomparire (2), e sebbene l'insurrezione del 1376, abilmente provocata da Firenze per procurare difficoltà al papa con cui è in lotta, sia opera di quattro società d'arti (beccai, strazzaroli, fabbri e falegnami), (3) il governo che ne nasce è solo in apparenza un governo popolare (4).

Gli anziani infatti vengono eletti da una commissione nominata dagli anziani uscenti, quali rappresentanti dei quartieri e non delle compagnie del popolo. Queste mandano ad assistere gli anziani un collegio di *massari*, uno per ciascuna, così come le circoscrizioni topografiche della città mandavano i loro gonfalonieri (5). Gli anziani possono anche essere iscritti alle compagnie delle arti, ma questa non è più una condizione *sine qua non*, e così i numerosi artigiani che entrano nei consigli del comune non vi entrano più

(1) THEINER, *Codex domini temporalis*, Roma, 1861-62, II, 527, p. 529.

(2) FASOLI, *Le compagnie delle armi*, cit., p. 39 segg.

(3) F. BOSDARI, *Il comune di Bologna alla fine del sec. XIV*, Atti e Mem., cit., IV, 4, 167.

(4) *Statuti del comune del 1376*, f. 1r. Ma cf. O. VANCINI, *La rivolta dei bolognesi, 1376-7*, Bologna, 1906, pp. 67-70.

(5) FASOLI, *Le compagnie delle armi*, cit., p. 41.

come rappresentanti immediati e diretti delle compagnie a cui sono iscritti.

La legislazione sulle arti intanto non subisce nessuna modificazione sostanziale ⁽¹⁾. Le norme restano sempre le stesse: dei *domini ad victualia et grascia* sostituiscono i vari *domini ad officium panicolorum, bladi*, ecc. ⁽²⁾. Il numero delle attività per cui si fissano salari e mercedi cresce ancora, e vi si comprendono le opere agricole ⁽³⁾; nell'insieme di questi statuti si può osservare un accentuarsi del controllo statale, specialmente sull'attività dei cambiatori e degli orefici ⁽⁴⁾.

Abbiamo da questi statuti un elenco delle ventisei arti ufficialmente riconosciute e ammesse al collegio dei massari. Esse sono: beccai, pescatori, salaroli, speciali, barbieri, muratori, falegnami, fabbri, orefici, cambiatori, notai, pellicciai, callegari, calzolari, conciatori e curioni, cartolai, quattro arti, mercanti di panni, merciai, strazzaroli, sarti, bombasari, bisilieri, seta, lana gentile, lana bisella ⁽⁵⁾.

In questo elenco quello che colpisce di più è, non la comparsa di nuove società, ma la scomparsa di alcune di quelle che una volta figuravano nell'elenco ⁽⁶⁾: mancano i linaroli, i cordovani, una delle società dei pellicciai, e i mercanti sono sostituiti dai mercanti di panni; come e perchè questo sia accaduto vedremo tra poco.

Conseguenza ultima della ribellione del 1376 fu la concessione ai bolognesi del vicariato della città da parte del pontefice, riconoscendo così quell'autonomia che era una delle loro maggiori aspirazioni ⁽⁷⁾. Gli statuti che rispecchiano questo nuovo periodo della storia bolognese, promulgati nel 1376, contengono

⁽¹⁾ Statuti 1376, ff. 1v, 2v, 24v, 277v, 178v, 285v, 290r e segg.

⁽²⁾ Statuti 1376, f. 31v.

⁽³⁾ Statuti 1376, f. 277v.

⁽⁴⁾ Statuti 1376, f. 277v.

⁽⁵⁾ Statuti 1376, f. 27r.

⁽⁶⁾ Cfr. la prima parte di questo lavoro, in « Archiginnasio », XXX, 4-6, p. 239.

⁽⁷⁾ Cfr. per questo periodo della storia bolognese F. BOSDARI, *Giovanni da Legnano*, Atti e Mem., cit., IV, 3, 19.

numerose disposizioni sulle arti, ma la prima e più importante notizia che essi ci danno è la sostituzione del collegio dei massari con i due collegi dei massari delle arti inferiori e superiori, *massarii artium de super et de subtus, collegia... inferiores et superiores*: ⁽¹⁾ questo secondo collegio, chiamato con denominazioni ambigue, non è altro che la riunione dei massari che reggevano internamente quelle stesse arti — ventisei in tutto — che mandavano già un loro rappresentante appositamente eletto a costituire il collegio dei massari, parallelamente al collegio dei gonfalonieri. Si tratta qui dell'arrivo al governo non di massari di arti fin allora escluse da ogni partecipazione politica, ma di massari delle solite arti, quelli che le reggevano appunto come organizzazioni di mestiere, chiamati ad un certo momento a dare il loro consiglio e il loro appoggio, in via del tutto eccezionale. Essi finiscono poi per diventare un organo permanente che serve di collegamento tra le associazioni del popolo e il governo ⁽²⁾.

Assistiamo qui ad un interessante ripetersi di ciclo storico:

⁽¹⁾ Statuti 1376, f. 1v, 2v.

⁽²⁾ Ho trovato ricordati per la prima volta i massari inferiori il 27 febb. 1387 (*Provisioni in capreto*, B, 1386-90, f. 98r): a quattro di essi viene affidata parte delle numerose chiavi che chiudevano la cassetta delle ballote dell'elezione degli anziani. Poi non sono più ricordati, e i massari che assistono gli anziani sono chiamati semplicemente *massari artium*, senza distinguere se inferiori o superiori, finchè il 30 agosto dello stesso anno il vessillifero di giustizia insieme con i collegi dei gonfalonieri del popolo e i massari delle arti, dà arbitrio ai *massarii inferioribus societatum artium* di riunirsi quando vogliono e dove vogliono, *dum tamen extra pallatium residentie prefatorum dominorum antianorum et elligere de se ipsis et constituere unum priorem de tempus in tempus pro hiis diebus quibus eisdem placuerit et convenire videbitur duraturum et ibidem proponere in totum quod scriverint cognoverint aut crediderint fore utile necessarium pro bono statu... presentis status... popularis. Et ipsam deliberationem sic factam mictere dominis antianis et dominis de collegiis [et] exponere totum illud quod per ipsos massarios vel ultra quam duas partes ex eis fuerit deliberatum.* (*Provisiones in capreto*, B, f. 117). E nel gennaio del 1388 (*Prov. citate*, f. 179) si trova già: *Magnifici et potentes dd. Antiani Consules et Vexillifer iustitie populi communis Bononie... nec non honorabiles domini de collegiis confalonieriorum et massariorum arcium populi et comunis... predicti, et honorabiles massarii arcium inferiores prefati populi et comunis, congregati ecc. finchè nel maggio* (*Provisiones*, cit., f. 196) si trova che essi avevano già un luogo fisso di riunione (*sala ubi ipsi... collegialiter congregantur*) e poco dopo (*Provisioni*, cit., f. 198r) si dice espressamente: *antiani una cum suis collegiis confalonierum et massariorum artium superiorum et inferiorum*.

nel 1219 i ministrali delle organizzazioni popolari erano stati chiamati accanto al podestà, ed erano stati poi sostituiti dagli anziani, con i quali restavano però sempre in rapporto esprimendo loro direttamente l'opinione delle società (1). Ora gli anziani non sono più rappresentanti delle arti, sono un qualunque organo di governo, e rappresentanti delle arti, con un'autorità e un'importanza forse identiche a quelle dei primi anziani, sono i massari: ma essi tuttavia sono in certo modo distaccati dalle società. Per ristabilire i contatti, i massari superiori vengono collegati con gli inferiori riproducendo i rapporti che avevano un tempo collegati anziani e ministrali: la vitalità delle compagnie è di molto attenuata, ma non è spenta, ed è ancora capace di creare e volere nuove magistrature (2).

Dissipato l'equivoco che la denominazione di *massari inferiores et superiores* poteva far nascere, bisogna però riconoscere che se la divisione in arti maggiori e arti minori, esistita all'inizio tra il cambio e la mercanzia da una parte e tutte le rimanenti dall'altra, era stata cancellata nel corso del XIII secolo, nel XIV secolo, pur rimanendo identici i diritti politici di ognuna, questa divisione rinasce, e l'onore e la considerazione di cui alcune compagnie godono

(1) Cfr. la prima parte di questo lavoro, in « Archiginasio », XXX, 4-6, p. 273.

(2) Un documento importante ed interessante di questo regime popolare è nel ricco reliquiario del Capo di S. Petronio, conservato nella sacrestia di S. Stefano: esso ha la seguente iscrizione: « *Currente anno MCCCLXXX, hoc insigne opus factum fuit tempore regiminis popularis et artium comunis Bononie ad ornamentum sacri capitis huius sui protectoris, et Jacobus Rosetus fecit* ». La parte inferiore del reliquiario è ornata con la serie degli stemmi delle compagnie delle arti, in smalti colorati. Sono ventisei piccoli stemmi, alternati simmetricamente con lo stemma del comune: qualcuno è molto deteriorato, ma è sempre riconoscibile. Se per disegnare gli stemmi delle compagnie delle arti sui tappeti per il balcone del palazzo del Podestà, fatti eseguire nella primavera del 1935 dal Comune di Bologna, si fosse ricordato questo piccolo, prezioso repertorio araldico, proprio di un tempo in cui le compagnie del popolo avevano un'importanza grandissima nella vita politica, e non si fosse invece ricorso a documenti del sec. XVI-XVII, al periodo dell'inesorabile decadenza, si sarebbe risparmiato agli sguardi dei cittadini bolognesi un insieme ineffabile di anacronismi e colori stonati.

Una riproduzione del reliquiario è in I. B. SUPINO, *L'arte nelle chiese di Bologna*, Bologna, 1932, p. 22.

è tale che l'isciversi in esse non costituisce deroga per la nobiltà (1); e andava già formandosi quella gerarchia, quella divisione in ceti, in caste che ci documentano gli ordinamenti suntuari della metà del '400, in base alle professioni e ai mestieri esercitati (2).

Gli statuti del 1389 contengono un certo numero di disposizioni sui vari mestieri, e le loro associazioni (3): norme di interesse piuttosto scarso perchè non presentano nessuna novità. Degno di nota è soltanto il fatto che in seguito alla nota riforma di Ugolino Scappi del 1393 si sentì il bisogno di raccogliere in fondo al codice una quantità di disposizioni sulle arti che in parte ripetono, in parte completano quelle in essi contenute (4). Non c'è nessuna innovazione sostanziale, il lavoro continua ad essere libero, sotto la sorveglianza dei ministrali delle arti costituite, anche per gli estranei, e le solite norme igieniche e annonarie si ripetono con parole identiche: è invece nell'interno delle compagnie che va maturando una trasformazione degna di nota.

* * *

Le compagnie, composite ed eterogenee come erano per la loro origine, cercano ora con un lavoro continuo che spesso si rivela

(1) Credo si debba interpretare la notizia data da F. BOSDARI a p. 157 del suo studio *Il comune di Bologna*, cit.

(2) *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononie*, ed. V. SACCHUS, Bologna, 1735, I, 190: conosciamo questa divisione dei cittadini in categorie da un singolare documento, il decreto del cardinale Bessarione sulle vesti femminili: la ricchezza delle vesti era graduata in sei categorie, secondo la professione, e quindi la posizione sociale dei padri e dei mariti: nella prima erano i cavalieri, nella seconda i dottori, nella terza i nobili che non avessero esercitato mestieri *meccanici*, o, essendo iscritti ad una di queste quattro arti, notai, cambiatori, drappieri, arte della seta, avessero in famiglia, come correttivo, un cavaliere o un dottore. Nella quarta erano gli iscritti alle quattro società surricordate, ai beccai, speciali, lanaioli, strazaroli, merciai, bombasari, orefici. Nella quinta erano gli iscritti alle altre arti, e nella sesta i rustici. Va da sé che questa divisione in categorie sociali non era escogitata dal cardinale per applicare le sue prescrizioni suntuarie, ma aveva la sua base nelle consuetudini.

(3) *Statuti del comune del 1389*, f.

(4) *Statuti 1389*, f. 443 e segg.

apertamente, di caratterizzarsi meglio come organiche associazioni di mestiere.

Vediamo i tessili: i linaroli, bombasari, setaioli, le quattro società della lana gentile, dei drappieri, della lana bisella dei bisilieri. Tra esse, l'arte della seta ha limiti e caratteristiche ben definiti ⁽¹⁾. I bombasari, associatisi per ragioni tecniche, mostrano anch'essi una notevole omogeneità ⁽²⁾, ma tra linaroli e bisilieri i rapporti e la confusione erano grandi, come abbiamo già osservato ⁽³⁾, e a questa confusione le due società cercano di ovviare, poichè ad un certo momento si parla della società dei bisilieri e pannilini ⁽⁴⁾ e così si intitola la matricola redatta nel 1410 e depositata nella *Camera Actorum* ⁽⁵⁾.

La compagnia della lana bisella sembra volersi considerare assolutamente indipendente, ma quella della lana gentile si preoccupa dei drappieri, e dice esplicitamente: « *quilibet draperius societatis artis lane gentilis* » ⁽⁶⁾ e sta di fatto che tutte queste società di tessili tendono ad avere organizzazioni parallele, che in ciascuna di esse mettono capo ad un presidente, chiamato con vari nomi. Fin dal 1300 i bisilieri hanno un preministrato, che prende poi il nome di *castaldo*, nel 1320 ⁽⁷⁾; i linaioi cominciano ad eleggere un ufficiale analogo, nel 1326 ⁽⁸⁾. I bombasari hanno anch'essi un loro rettore, che doveva appartenere al popolo, ma ad una società diversa da quella dei bombasari ⁽⁹⁾. Altrettanto avevano stabiliti fin dal 1304 ⁽¹⁰⁾ la società dell'arte della lana bisella e la società

⁽¹⁾ I primi statuti dell'arte della seta sono del 1372, ma già dal 1335 (*Statuti del 1335*, f. 174v) essa godeva di particolari privilegi.

⁽²⁾ *Statuti dei bombasari*, 1288.

⁽³⁾ V. la prima parte di questo lavoro in « Archiginnasio », XXX, 4-6, p. 275.

⁽⁴⁾ *Statuti dei bisilieri*, 1378.

⁽⁵⁾ *Matricola della società dei bisilieri e pannilini* (1410), unita alla matricola dei bisilieri.

⁽⁶⁾ *Statuti dell'arte della lana gentile*, 1398.

⁽⁷⁾ *Statuti dei bisilieri*, 1300, 1320.

⁽⁸⁾ *Statuti dei linaroli*, 1315, addiz. del 1326.

⁽⁹⁾ *Statuti dei bombasari*, 1333.

⁽¹⁰⁾ *Statuti della lana bisella*, 1304.

dell'arte della lana gentile, che arrivò a volerlo, nel 1408, addirittura forestiero ⁽¹⁾.

E queste società che rappresentano una delle più fiorenti attività bolognesi sviluppano in modo particolare la legislazione commerciale, tenendo conto delle cause mosse da estranei o da forestieri ad iscritti nelle società.

I merciai dal canto loro deliberano di unire in una sola società i merciai che negoziano in città e quelli che negoziano in contado ⁽²⁾, mentre fin dal 1320 i barbieri — tenendo conto delle loro mansioni chirurgiche — avevano voluto estendere la loro autorità sui barbieri del contado ⁽³⁾. Altrettanto avevano voluto fare i fabbri, che esigevano dai fabbri del contado una garanzia in danaro ⁽⁴⁾. La loro organizzazione non si trasforma sensibilmente, è da notare soltanto il distacco degli orefici ⁽⁵⁾ che gli statuti comunali collegano e in certo modo accomunano con i cambiatori, in una strettissima sorveglianza ⁽⁶⁾.

I pellicciai dal canto loro uniscono in una sola le due società di pellicciai vecchi e pellicciai nuovi ⁽⁷⁾, rinunciando ai diritti di rappresentanza politica di una delle due.

Complicatissime sono le vicende dei lavoratori del cuoio: nel 1255-56 c'erano le quattro società dei calzolari, dei calzolari *de vacha*, dei calegari, dei cordovanieri: non molto dopo (1279) troviamo una *societas calçolarie generalis*, che quasi subito scompare ⁽⁸⁾. I rapporti tecnici tra queste società erano di grande importanza per tutti gli iscritti, e infatti quando la *societas calçolarie generalis* si scioglie, non sappiamo come e perchè, assistiamo all'aggregarsi progressivo delle varie associazioni di lavoratori di cuoio.

⁽¹⁾ *Statuti della lana gentile*, 1408.

⁽²⁾ *Statuti dei merciai*, 1353.

⁽³⁾ *Statuti dei barbieri*, 1320.

⁽⁴⁾ *Statuti dei fabbri* 1341.

⁽⁵⁾ W. SAMAJA, *L'arte degli orefici a Bologna nel sec. XIII e XIV*, est. da *L'Archiginnasio*, XXIX, 6, pp. 6-7.

⁽⁶⁾ *Statuti del comune*, 1389, f. 393, 457.

⁽⁷⁾ *Statuti del comune* 1376, f. 27r, e *Statuti dei pellicciai*, 1377.

⁽⁸⁾ *Riformazioni*, Cons. pop. 1279, 10 marzo.

Nel 1319 ai calzolai *de vacha* si aggregano i *fornitores spatarum* (1), e nel 1312 abbiamo notizia che i sellai, pur conservando loro particolari statuti avevano fatto altrettanto (2). Nel 1319 stesso la società dei *guainari* si aggrega ai calzolai (3), e nello stesso anno gli scudai, i *depictores cum pennellis, tavolaçari, et cunçatores curiorum ad incurandum scudos et tabulacios de curamine*, li seguono (4). Nel 1321 quelli che fanno pelli da quanto si uniscono ai callegari (5), ma già del 1318 callegari e calzolai, gli uni e gli altri con tutte le loro società aggregate, « *pro utilitate [et] pacifico statu et conservatione societatis chalçolariorum et societatis callegariorum, stauerunt et ordinaverunt... quod ipsa societas chalçolariorum de vacha et membrum ipsius artis cum societate callegariorum et membra ipsius societatis callegariorum... sint et esse debeant unum velle et unum iddem corpus et unam unionem et fraternitatem nunc et semper. Salvo et reservato quod quelibet dictarum societatum possit facere et habere suos massarios, ministrales et officiales, sicut sunt consueti facere et habere* » (6).

Questa solenne dichiarazione non bastava: c'erano sempre da considerare i cordovanieri: nel 1323 degli statuti particolari dichiarano i reciproci doveri, formando una nuova società generale (7), finchè callegari e calzolai assorbono i cordovanieri (8), che non si trovano più: ma il nome sopravvive, e la matricola dei calzolai del 1410 è intitolata ai cordovanieri, *vulgariter nuncupati calçolari*, e continua fino al 1785, mentre un'altra matricola, intitolata ai callegari, continua fino al 1782 (9).

Dal canto loro curioni e conciatori che formavano nel 1255-56

(1) *Atti dei calzolai*, 1290.

(2) *Statuti dei calzolai*, 1312, *Statuti dei sellai*, 1218. Cfr. FASOLI, *Catalogo cit.* p. 51, VIII.

(3) *Statuti dei guainai*, 1319, cfr. FASOLI, *Catalogo cit.*, 50, VII.

(4) *Atti dei calzolai*, 1319.

(5) *Statuti dei callegari*, 1321, cfr. FASOLI, *Catalogo cit.*, 29, III.

(6) *Statuti dei calzolai*, 1318.

(7) *Statuti dei cordovanieri*, 1323.

(8) Cfr. elenco delle società riconosciute nel 1376, riportato a p. 62.

(9) *Matricola dei cordovanieri*, 1410 e *Matricola dei callegari*, 1410.

due società, nel 1314 sono uniti in una sola (1) chiamata volgarmente dei *pelacani* e non subiscono altre modificazioni, per lungo tempo (2).

Dai calzolai si staccano invece ad un certo momento i sellai, gli scudai, e i pittori, i *fornitores spatarum*, e i guainai, e contando per uno scudai e pittori, formano la società delle quattro arti, che vale una parola di commento (3): essa ci si rivela subito per una formazione assolutamente artificiosa e frutto di un compromesso, dopo chissà quali e quante discussioni: ed è stata fatta, io credo nel 1376, al tempo dell'istituzione dei gonfalonieri del popolo e dei massai delle arti: sedici i gonfalonieri, quattro per quartiere, venticinque le arti: per parificare i ruoli, bisognava aggiungerne una, e quest'una fu la *quattro arti*. Gli spadai che in essa troviamo non sono gli stessi spadai che nel 1378 sono aggregati ai fabbri (4): questi spadai non fabbricano lame, ma forniscono di guaine, cinturoni ed altri simili aggeggi, spade e pugnali usciti dalle mani degli armaioli, così come gli scudai rivestivano e decoravano scudi di cuoio e di legno, coadiuvati da pittori, gli stessi probabilmente, che facevano anche lavori prettamente artistici (5). Il lavoro dei sellai non ha bisogno di spiegazioni, ma complesso ed eterogeneo è quello dai *guainari*: come i *fornitores spatarum*, come gli spadai, essi facevano guaine, foderi, manici per spade, daghe e coltelli: ma facevano anche valigie e *bottasi de curamine*, frecce *et alia sitamenta*,

(1) *Statuti dei conciatori e curioni* 1314.

(2) BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO, mss. B, 1211: *Statuti dei callegari, dei pelacani e dei cartolari, del 1789*. Si tenta in questi statuti di fare una storia delle tre compagnie, deplorando che con il volgere dei tempi e il trasformarsi delle esigenze del mercato « *nacque... una confusione di persone d'arte e d'interessi... il pellacano diventò cartolaro e callegaro, il callegaro cartolaro e pellacano, il cartolaro callegaro e pelacano... (p. 6)* », e alla vigilia quasi della soppressione le tre attività definiscono e stabiliscono i loro rapporti reciproci.

(3) *Statuti delle quattro arti*, s. D.

(4) Come io avevo creduto ed affermato nel mio *Catalogo*, p. 53, 28, 1.

(5) Nella matricola troviamo appena quattro nomi, sotto il titolo di *membrum scudarium*: *dominus Iacobus, dominus Petrus eius filius scu[darius], dominus Nannus, dominus Iacobus eius filius, scu[darius], dominus Bernardus*.

accomodavano e vendevano lanterne « *que conducentur de Veneciis vel aliunde* », e fabbricavano boccali, *veretas seu scupelos*, specie di recipienti, in rame, ottone e cuoio: il che costituisce una bella varietà di occupazioni.

Questo sforzo di sistemazione, che riesce in minima parte, è una riprova di quanto abbiamo già detto: le compagnie delle arti erano state cristallizzate nei limiti mal definiti e nel loro contenuto eterogeneo dalla partecipazione politica: cessata, o almeno di molto ridotta questa, esse cercano di avere una base più razionale, di rispondere meglio alle reali condizioni del commercio e dell'industria locali: cose a cui naturalmente non riescono che in minima parte, perchè non hanno il coraggio di... suicidarsi, per rinascere, imponendo una severa disciplina di lavorazione, di vendita e di organizzazione ad artigiani e bottegai. E d'altra parte, il comune interviene, e indirettamente attenua questo lavoro di sistemazione, che abbiamo indicato per sommi capi e di cui si potrebbero dare altri particolari. Gli statuti del 1389 infatti affidano la sorveglianza della fabbricazione della carta non ai cartolari, che addetti da secoli alla preparazione di una materia scrittoria sarebbero sembrati i più adatti, tanto più che contavano tra i loro membri i rivenditori di carta bambasina ⁽¹⁾, ma agli speziali, ai quali era affidata anche — e agli occhi nostri con più ragione — la sorveglianza dei candelai ⁽²⁾.

Ma quando poi si tratta di regolare la fabbricazione del vetro, e di fissare norme e prezzi, i vetrai sono affidati ai salaroli, che pretendevano tale diritto essendo i fornitori delle materie prime necessarie alla fabbricazione del vetro, silice e potassa.

* * *

Dalla metà del duecento gli statuti delle compagnie erano andati sempre più complicandosi: le formalità più rigide, le norme

⁽¹⁾ Statuti del comune del 1389, cc. 378v, 379v, 445r.

⁽²⁾ Statuti del comune 1379, f. 372r.

più numerose, ma con il declinare del XIV secolo e il sorgere del XV, il gran fiume della produzione statutaria si inaridisce ⁽¹⁾, mentre la signoria di Giovanni I Bentivoglio, del duca di Milano, del cardinal Cossa eliminano quasi del tutto la partecipazione attiva al governo delle compagnie di mestiere.

Componenti la società continuano ad essere sempre ed esclusivamente i datori di lavoro, ma anche i lavoratori devono essere matricolati e pagare tributi mensili. Le singole società si preoccupano di elencare nei loro statuti quali siano le specialità del mestiere che da loro dipendono ⁽²⁾, alle quali impongono obblighi e garanzie, e si sforzano di sottoporre alla loro autorità anche gli artigiani e i commercianti del contado.

Concetti giuridici che ormai sembravano chiari alla mente di tutti improvvisamente si offuscano, e i drappieri decidono di dividere fraternamente tra loro quanto avanzerà delle rendite della società, pagate le spese ⁽³⁾. Intanto il cardinal legato, ad umiliare quasi le compagnie troppo orgogliose della loro antichità e delle loro glorie, prende a proteggere i non organizzati e concede loro diritto di associarsi e statuti, che si modellano sullo schema di quelli delle antiche ⁽⁴⁾, finchè nel 1410 il quadro delle organizzazioni popolari viene rieleborato per volontà del signore di Bologna, Baldassar Cossa, ora papa con il nome di Giovanni XXIII. Questa riforma non ha lasciato altra traccia di sé che la matricola generale del popolo, depositata nella *camera actorum*: essa teneva conto

⁽¹⁾ Del primo del sec. XV abbiamo appena questi statuti: *beccai*, 1404, *seta*, 1404, *fornai* 1404-6, *lana bisella*, 1405, *lana gentile*, 1408, *brentatori*, 1410, *drappieri*, 1411, *calzolai*, 1414, *conciatori*, 1414, *bisilieri*, 1420 (e 1422 conservato all'ARCH. MALVEZZI), *seta*, 1422, *salaroli*, 1423, *pellicciai*, 1424, *seta*, 1424-27, *lana gentile* (conservato alla BIBL. DELL'ARCHIGINNASIO) 1420.

⁽²⁾ P. es. i bombasari nel 1333, i cartolari nel 1356, gli statuti del comune per l'arte della seta nel 1372, ecc.

⁽³⁾ Statuti dei drappieri, 1346.

⁽⁴⁾ P. es. i brentatori, a cui gli antichi statuti comunali vietavano il diritto di associazione, ottengono dal cardinal legato il permesso di unirsi, e ricevono da lui gli statuti (1410). E così i fornai, colpiti un tempo da simile interdizione, nel 1404-6. Nel 1425 si organizzano i cimatori, e il legato ne approfitta per attribuire alla Camera metà delle multe che la società riscuoterà dai soci, ecc. ecc.

delle trasformazioni elaborate dalle antiche compagnie e della creazione di nuove ⁽¹⁾, ma rinfocolando antiche pretese, antichi orgogli, fu forse tra molte altre, un'insospettata causa dei tumulti del marzo del 1411, iniziati al grido di « viva il popolo e le arti » e conclusi con il ritorno alla magistratura degli anziani e al collegio dei gonfalonieri e dei massari ⁽²⁾.

Nuove società si costituiscono dopo d'allora, e conseguono l'onore di mandare un loro rappresentante nel collegio dei massari, mentre altre si perdono e scompaiono, così che nel 1794, alla vigilia quasi della soppressione, sono ancora ventisei, che però solo in parte coincidono con le antiche ⁽³⁾: ma la loro evoluzione alla fine del '300 si è arrestata, e non ha mai più ripreso.

* * *

La società dei mercanti intanto, che aveva sempre esercitato un effettivo predominio morale su tutte le altre e aveva ad un certo momento tentato di affermare un diritto di controllo sui cambiatori ⁽⁴⁾, non molto dopo era tornata all'assalto con maggior energia: « *item — dicevano gli statuti dei mercanti del 1329 — quod rectores societatis... habeant et habere debeant plenum merum liberum arbitrium ad ipsorum voluntatem inquirendi procedendi pu-*

⁽¹⁾ Questa matricola generale è stata arbitrariamente smembrata e distribuita nei fascicoli che contengono gli statuti e gli atti delle varie società: sarebbe — io credo — cosa ben fatta ricomporla nella sua integrità.

⁽²⁾ I pochi atti del periodo del Cossa (ARCHIVIO DI STATO, *Libro Fantaccini*) non contengono niente che accenni ad una riforma nè le cronache bolognesi vi accennano mai. Un ricordo dell'atteggiamento del Cossa nei riguardi dei fornai e dei mugnai, si ha invece in TEODORO DI NAIM, *De gestis... Johannis XXIII*, in HARDT, *Magnum oecumenicum constantiense concilium*, I, 2, p. 348.

⁽³⁾ Nel 1794 (BIBLIOTECA ARCHIGINNASIO, *Mss. Gozzadini*, 169, II) i massari sono i seguenti: notai, cambiatori, drappieri e lana, macellari, drappieri e strazaroli, speciali, mercari, arte della seta, fabbri, orefici, calzolari, falegnami, bombasari, pittori, salaroi, pellicciari, sartori, callegari, muratori, barbieri, tentori, tre arti, pescatori, gargiolari, filatoglieri, tessitori di seta. Il documento è il ruolo dei massari delle arti per il 1794, a stampa: ufficiale e attendibilissimo.

⁽⁴⁾ *Archiginnasio*, XXX, 4-6, p. 168 e segg.

niendi et condempnandi, banna imponendi, recuperandi, et exigendi ac baniendi contra omnes et singulos de societate mercatorum et contra omnes et singulos mercatores forenses et omnes illos et singulos qui non sint de societate mercatorum civitatis Bononie. qui recusarent rectoribus et mercadandie obedire in omnibus et singulis ad mercadandiam spectantibus. Salvo semper arbitrium domini nostri circa predicta et in predictis ». Il *dominus* era in quel momento il cardinale del Poggetto, ed è di certo interesse la riserva fatta in suo onore, che prova una volta di più quanto malsicuri si sentissero i mercanti quando facevano una così solenne affermazione di autorità, quando pretendevano di avere giurisdizione su tutti, cittadini e forestieri, per quel che riguardava la *Mercadandia*, che può esser la società dei mercanti, come qualche cosa di più.

Nel 1336, ai procuratori viene sostituito un correttore, il quale ha « *plenam potestatem, iurisdictionem, cognitionem arbitrium et bailiam posse inquirendi contra quemlibet allium tam civem quam forenssem cuiuscumque conditionis existat qui non esset de dicta societate* ⁽¹⁾. Quale effetto pratico avesse questa pretesa, non c'è nessun documento — a mia conoscenza — che lo possa provare, e non possiamo seguire l'evoluzione di questa pretesa giurisdizione nell'ambito della società e fuori di essa, ma cinquant'anni dopo troviamo in piena efficienza un tribunale commerciale riconosciuto dalle società d'arti e dal comune ⁽²⁾, il tribunale dell'*universitas mercatorum et artificum*.

Nelle città longobarde, Milano, Parma, Piacenza, Cremona, Verona, la Mercanzia non è frutto della volontà di diverse arti, che deliberano ad un certo momento di accordarsi per creare un organo comune che provveda a determinati interessi: in queste città la Mercanzia non è altro che il predominio che la società dei mercanti esercita fin dai tempi più remoti su tutte le altre, volenti o nolenti. Questo predominio è la conseguenza ultima dell'organiz-

⁽¹⁾ *Provisioni della soc. dei mercanti*, 1336.

⁽²⁾ *Atti de foro dei mercanti*, 1385.

zazione del lavoro nelle città del regno d'Italia, cui abbiamo già accennato. Dalla *societas negotiatorum* che accomunava commercianti e artigiani d'ogni specie, si staccano successivamente società secondarie, speciali, che diventano indipendenti ma non del tutto: la società madre continua ad avere su di esse dei diritti, compreso quello di aiutarle e difenderle di fronte allo stato cittadino e agli stati forestieri ⁽¹⁾.

A Firenze la Mercanzia è una magistratura che si propone di difendere il traffico all'interno e all'esterno, riconosciuta e sanzionata dallo stato. Essa è un'istituzione *ex-novo*, e grande impulso ha dato al suo costituirsi il mal regolato istituto delle rappsaglie, che troppo spesso e troppo facilmente metteva in pericolo la prosperità e la sicurezza dei mercanti che avevano traffici e fondaci fuori di Firenze ⁽²⁾.

A Bologna invece l'*universitas mercatorum*, quale ci risulta dai volumi di atti conservatici e dai suoi statuti, sembra disinteressarsi completamente della protezione del traffico, delle dogane, delle rappsaglie, e tutto il suo interesse si appunta verso un tribunale speciale, che risolva rapidamente tutte le controversie commerciali.

Tre documenti, sfuggiti finora all'attenzione degli studiosi, ci permettono alcune osservazioni precise ⁽³⁾: nel 1381, al 28 febbraio, si dette balia agli anziani e a quei sapienti che essi avrebbero voluto seco, perchè provvedessero « *de uno officiali qui preesset officio mercatorum et ad reddendum ius in factis mercatorum, sicut in pluribus aliis civitatibus que reguntur ad populum observa-*

⁽¹⁾ Cfr. per Verona, SIMEONI, *Le arti*, cit., p. XLIII, e *La formazione dea signoria scaligera*, in « *Atti Acc. di Verona* », V, III, 1926. Per Parma, cfr. *Statuti di Parma*, cit., p. 187. Per Piacenza, cr. V. PANCOTTI, *I paratici piacentini e i loro statuti*, Piacenza, 1925-30, I, 18 e 44-54. Per Milano, v. VERGA, *La camera di Commercio di Milano*, Milano, 1927. Per Cremona, U. GUALAZZINI, *La Camera di commercio di Cremona*, Cremona, 1927, ed in genere LASTIC, *Entwickelungswesen und Quellen des Handelsrecht*. Stuttgart, 1877.

⁽²⁾ BONOLIS, *La giurisdizione dei mercanti in Firenze*, Firenze, 1901, specialmente p. 20, e segg.

⁽³⁾ Accenna al secondo di questi documenti G. P. ALIDOSI, *Istruzione delle cose notabili di Bologna*, Bologna, 1621, p. 41.

tur » ⁽¹⁾. L'istituzione di quest'ufficiale era stata già più volte discussa in varie sedute del consiglio ⁽²⁾, e la proposta che concedeva balia agli anziani fu approvata con 228 voti contro 49 ⁽³⁾. Quasi due anni dopo, la commissione incaricata non aveva ancora concluso, tanto che venne nominato un nuovo comitato di sapienti « *qui dictum officium et ipsius officialis iurisdictionem auctoritatem potestatem et bailiam ac salarium et familiam et omnia compillare et firmare [debeant]* » ⁽⁴⁾. Qualche giorno dopo, gli anziani, consoli e il vessillifero di giustizia, insieme con i massari delle arti, invitarono a venire a Bologna quale giudice nell'ufficio dei mercanti Pietro Cattani di Montesello, di Novara, « *cum potestate, arbitrio, iurisdictione et balia ac salario, honoribus et oneribus per nostros sapientes ad hec nominatis et electos ordinandis, statuendis et declarandis* » ⁽⁵⁾.

L'interesse di questi tre documenti sta tutto nell'intervento dello stato per regolare un'istituzione già esistente: si chiede infatti l'istituzione di un ufficiale che presieda all'ufficio dei mercanti, il quale certamente esiste già, e forse dipende dalla società dei mercanti propriamente detta, ed è un ufficio, un tribunale, e non come nel 1385, quando abbiamo i primi atti del tribunale dei mercanti, una *universitas mercatorum ed artificum*.

Alla fine di dicembre del 1382 gli statuti dell'ufficio non erano ancora redatti: attesero i sapienti la venuta del giudice — che i bolognesi avevano probabilmente conosciuto in un ufficio corrispondente in altra città — o li redassero da soli, ispirandosi agli ordinamenti in vigore nelle città che erano state portate come esempio? Ed è ad imitazione di Firenze che l'ufficio prende il nome di *Universitas mercatorum et artificum*?

⁽¹⁾ *Provisoini in capreto*, libro A, f. 4v.

⁽²⁾ *Idibem*, « *cum in pluribus consiliis generalibus fuit actenus arengatum quod... necessarium foret providere de uno officiali qui preesset officio mercatorum, ecc.* ».

⁽³⁾ I consiglieri che arringarono in favore furono sette; di questi, uno era tintore, uno speciale, un'altro sensale e il quarto orifice.

⁽⁴⁾ *Provisioni*, II serie, 1382, 24 dicembre.

⁽⁵⁾ *Provisioni*, II serie, 1382, 27 dicembre.

I primi statuti dell'*Universitas mercatorum* pervenuteci sono del 1400 ⁽¹⁾: sono almeno i secondi statuti che l'*universitas* si è dati ⁽²⁾. Vediamo che essa è costituita da un collegio di dodici consoli, rappresentanti di dodici società d'arti, che assistono un giudice forestiero, eletto con formalità complicatissime. Agli ordini del giudice e dei consoli sono notai, uscieri, un tesoriere, ecc. Il suo compito si esaurisce nel definire le cause che gli vengono sottoposte, nel sorvegliare e regolare il rilascio e il pagamento delle lettere di cambio, nel mandare ad esecuzione le sentenze dei massari per cui sia necessario l'impiego della forza. Egli doveva anche curare la manutenzione del naviglio, e ricevere le garanzie dei nocchieri, vetturali, mulattieri, carrettieri, portatori, che si impegnavano ad osservare le norme vigenti. La procedura che il giudice e i consoli devono seguire è molto minuziosamente fissata, ma nelle sue linee generali, pur abbreviando notevolmente i tempi, non si allontana dalle norme osservate nei tribunali del comune, come non se ne allontanano le analoghe disposizioni che contengono gli statuti delle singole arti: e poichè uno dei principali mezzi di prova nei processi erano i libri dei commercianti, la regolamentazione della tenuta dei libri si collega fin d'ora con il suo ufficio ⁽³⁾.

Singolare in questa organizzazione è il fatto che mentre al giudice ricorrono e obbediscono gli iscritti a tutte le arti ⁽⁴⁾, i dodici consoli che a turni di tre ogni tre mesi assistono il giudice, rappresentano solo dodici arti.

⁽¹⁾ Statuti del Foro dei mercanti del 1400.

⁽²⁾ Statuti cit., f. 1: quisti eno gli statuti e ordinamenti de la venerabile universitate di mercandanti... i quali concernen varii e diversi fati di quella università di cambiaduri mercandanti e artfici de le compagnie de le arti..., de il volume di statuti de la dita pñiversità, altra volta fati, retrati examinadi e correti.

⁽³⁾ È definito il tipo dell'intestazione dei libri, che suona così: « Al nome de Dio, amen. Questo libro è de mi tale — dichiarandosi per nome e soprannome e compagni, se l'a compagni. Et sit chiamando tal libro, segnado de tal segno et sit tante carte. E comenza tal di, e tal anno, in lo quale saranno scritti da chi eo deo avere, e a chi' eo deo dare ». Non è però chiaro se per quest'intestazione dei libri intervenga o no il giudice dei mercanti.

⁽⁴⁾ *Atti dei mercanti*, 1391-6; vediamo ricorrere al giudice un calzolaio (f. 4v), un muratore (f. 8r), un *hospitator* (f. 11r), un sarto (f. 11r) ecc.

Le compagnie che danno consoli all'università dei mercanti sono il cambio, i mercanti di panni, i beccai, gli strazzaroli — nome volgare dei drappieri — gli speziali, i merciai, l'arte della seta, gli orefici, i fabbri, i bombasari, l'arte della lana gentile, i calegari ⁽¹⁾. Restano escluse quattordici arti; di queste i notai e i barbieri non erano forse molto interessati ad avere un tribunale speciale, ma le altre, ci saremmo aspettati di trovarle accanto alle loro sorelle: p. es. i salaroli accanto agli speziali, i bisilieri e la lana bisella accanto ai drappieri e alla lana gentile. Ancora nel 1509 e nel 1550 componenti l'*universitas* sono queste dodici arti ⁽²⁾. La cosa non è facilmente spiegabile: la necessità di un tribunale specializzato, più rapido dei tribunali comunali e più competente dei piccoli tribunali dei ministrali, inesperti i più di legge, era sentita ed affermata specialmente dai mercanti, che avrebbero forse voluto essere unici interpreti ed esecutori, esercitando la loro giurisdizione su tutti i commercianti e gli artigiani, e su tutti coloro che li chiamavano in giudizio. Ma nessuna delle compagnie era disposta ad accettare un tribunale, emanazione esclusiva della società dei mercanti, e voleva invece parteciparvi in maniera attiva. Se questa pretesa abbia dato origine ad una controversia, e quali ne siano state le fasi non possiamo dire. Le compagnie però erano gelose e puntigliose, e una controversia quasi certamente deve esserci stata, finita con un compromesso, tra il 1382 e il 1394, quando troviamo il primo elenco di consoli ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Questo ci apprende il proemio degli Statuti del foro dei mercanti.

⁽²⁾ Statuti del foro dei mercanti, editi nel 1509 da Benedetto Hectoris, nel 1550 da Anselmo Giaccarello. Il BESTA, *Storia del diritto it.* Fonti, I, 2, p. 690 parla di questi due statuti a stampa, ignorando l'esistenza del più antico statuto del 1400 e del successivo del 1437, ed inesattamente interpretando gli statuti dei Mercanti del 1264, li considera statuti dell'università dei mercanti, anteriori al 1624. Altrettanto inesatta è la notizia di L. MANZONI, *Bibliografia degli statuti ordinamenti e leggi dei municipi italiani*, Bologna, 1879, vol. II, p. 13, n. 76, e riportata in BONOLIS, op. cit., p. 13, n. 2: il volume mss. del 1360 di cui si parla come appartenente alla Mercanzia, è invece dei Merciai, ed è ora al Museo Civico. Cfr. *Catalogo cit.*, p. 70, 2, II.

⁽³⁾ *Atti dei Mercanti*, 1391-96, vol. I, fasc. 4, f. 5v., elenco dei consoli del 1394 e 1395.

Dal 1394 in su, tutte le compagnie godono i vantaggi di un tribunale speciale, ma solo dodici più interessate danno consoli, e per mezzo di questi eleggono un giudice forestiero, per risolvere le loro liti e tutte le cause commerciali.

È interessante veder risorgere il vecchio nome di console, che l'uso aveva ormai abbandonato, ma che la tradizione ricordava e rievocava.

Un altro fatto caratteristico della Mercanzia bolognese è che pur avendo lo Stato riconosciuta fino dal 1382 l'esistenza e l'importanza dell'istituzione, negli statuti del 1389 non vi si allude e non vi si riferisce in alcun modo, nominando appena per la prima volta il giudice dei mercanti in certe provvisioni del 1398 sui falliti.

Disposizione sui cambiatori cessanti e fuggitivi erano da molto tempo entrate negli statuti ⁽¹⁾, ma alla fine del secolo, certo in conseguenza degli avvenimenti politici in cui Bologna è coinvolta, bancarotte e fallimenti dovevano essere all'ordine del giorno, e i legislatori se ne preoccupano spesso. Tuttavia il tribunale dei mercanti non è ancora riconosciuto come unico competente: i creditori di un fallito possono citarlo a loro piacere davanti al giudice dei mercanti, davanti al podestà, davanti al capitano ⁽²⁾: possibilità che l'Università dei Mercanti non vorrebbe ammettere, tanto che gravi pene vengono stabilite nei suoi statuti per gli artigiani e i commercianti che declinassero la giurisdizione del giudice dell'università.

Questa particolarità si collega forse con la partecipazione attiva alla mercanzia di sole dodici arti, ha certamente le sue ragioni storiche, se non logiche: ma sono purtroppo ragioni che sfuggono alla nostra indagine.

Riassumendo, quest'organo giurisdizionale lasciava ai ministeriali tutta la giurisdizione disciplinare sui soci, e lasciava loro la più ampia libertà anche in tutto il resto. Mentre esso prendeva il nome di *universitas mercatorum*, volgarmente *Foro dei mercanti*, la vec-

⁽¹⁾ Statuti del 1288, cit., lib. XII, passim.

⁽²⁾ Provisions, 1398, cit.

chia società dei mercanti, per evitare equivoci prende il nome di *societas mercatores pannorum* ⁽¹⁾, più aderente alla sua vera qualità.

Il regolamento delle rappsaglie che aveva tanta importanza a Firenze rimase invece assolutamente indipendente dall'università dei mercanti. Nel 1273 i merciai facevano obbligo al loro anziano di non esser mai del parere di concedere rappsaglie ⁽²⁾, mentre fin dalla metà del secolo i mercanti aveva stabilito di evitarne la concessione, facendo mandare dal comune ambasciatori al reggimento della città dei forestieri interessati nelle questioni ⁽³⁾ che i cambiatori fin dal 1247 volevano invece definite da arbitri eletti dai comuni d'origine dei contendenti ⁽⁴⁾. Questo intervento delle due maggiori corporazioni si andò poi attenuando, e tutto il regolamento dell'istituto rimase accentrato nelle mani degli anziani e del capitano ⁽⁵⁾.

Il foro dei mercanti ospitato dal comune nella Loggia della Gabella, che prese più tardi il nome di Loggia della Mercanzia ⁽⁶⁾, continuò ad occuparsi di fallimenti, di mancati pagamenti, di mancate consegne di merce, senza molti allargamenti di competenza e di autorità, fino a tutto il Settecento, e fu questa l'ultima iniziativa delle compagnie delle arti.

GINA FASOLI

⁽¹⁾ Statuti dei Mercanti del 1380. Cfr. la prima parte di questo studio, in « Archiginnasio », XXX, 4-6, p. 268.

⁽²⁾ Statuti dei merciai, 1273.

⁽³⁾ GAUDENZI, Statuti delle soc., cit. II, p. 132. I consoli dei mercanti già nel 1203 e nel 1212 avevano preso parte a trattative con Modena e Firenze per questioni di rappsaglie (SAVIOLI, I, 2, 353 e 416).

⁽⁴⁾ GAUDENZI, Statuti delle soc., cit., II, 104.

⁽⁵⁾ Statuti del 1288, passim, del 1335, f. 226, del 1376, f. 235v. Non si parla di Bologna e del suo regolamento per le rappsaglie in CASANOVA e DEL VECCHIO, *Le rappsaglie nei comuni italiani e specialmente in Firenze*, Bologna, 1894.

⁽⁶⁾ E. ORIOLI, *Il foro dei Mercanti*, Archivio storico dell'arte, V, 6, doc. 19.

NOTA. - Nella prima parte di questo studio pubblicata nel numero di luglio-dicembre 1935 sono rimasti alcuni errori e mancanze che è bene correggere: a p. 237, r. 16, aggiungere la nota (2); Nelle citazioni, quando manchi l'indicazione specifica, mss. e documenti si intendono sempre provenienti dall'Archivio di Stato di Bologna. A p. 239, r. 8, merciai c. merciai. A p. 240, r. 2, limitano, c. essi limitano. A p. 18,

aggiungere: Le compagnie bolognesi rientrano perciò esattamente nel quadro solito delle associazioni di mestiere. Nella stessa p., completare la n. (3) aggiungendo: cfr.: G. M. MONTI, *Le corporazioni nell'Evo Antico e nell'Alto M. Evo*. Bari, 1934, p. 168 segg. A p. 243, r. 6, costituzionale, c. costituzione. A. r. 9, illorum quatuor c. illorum qui sunt loco illorum quatuor. A r. 11, Questi iscarri hanno, c. Dal giuramento dei loro successori ricaviamo che questi iscarri avevano. A r. 14, raccolgono, c. raccoglievano, r. 21 aggiungere (2 bis): A Ravenna, in corrispondenza agli iscarri si parla *de duobus eligendis per singulas guaitas qui presint artibus et pistrinis* (Statuti di Ravenna, ed. A. ZOLI e S. BERNICOLI, Mon. Dep. St. pat. prov. Rom., rut. 185. A p. 245 n. (3), Statuti dei muratori, pubblicati da F. COSTANTINI per nozze Volpe-Giordani, Bologna, 1933. A p. 248 n. (4) completare: cfr. MONTI, cit., p. 205 segg. A p. 250, r. 33 BIBL. ARCHIGINNASIO aggiungere *Ars notarie*. A p. 251, r. 24 era, c. fosse. A r. 37 aggiungere: La coesistenza di due società dello stesso nome, distinte in vecchia e nuova è osservata e così spiegata anche da U. GUALAZZINI, *Rapporti tra capitale e lavoro nelle industrie tessili lombarde del M. E.*, Mem. Ist. Giur. Un. Torino, 1932, p. 21. A p. 256, r. 19, illi quatuor, c. degli ufficiali « loro illorum qui sunt loco illorum quatuor ». A p. 257, r. 26, completare: A Ravenna, il giuramento dei pistori, dei fornai, dei pistrinari, dei mugnai, di coloro che aggiustano pesi e misure, o li sorvegliano (Statuti di Ravenna, cit., rubb. 107-9, 197 bis, 188, 189, 192). A r. 28, completare: L. SIMEONI, *Dazi e telonei di diritto privato a Verona*, Atti Acc. di Verona, 1907. A p. 258, r. 18, con gli iscarri, c. con i successori degli iscarri e completare la n. (2): Nel 1320 (20 febbraio) si trova fra le riformazioni questa interessante disposizione: *item providere et ordinare quod aliquis barcharolus seu noclerius nec aliquis mulactarius undecumque sit non possint audeant vel presumant aliquo modo vel ingenio facere vel ordinare septam, conventionem vel posturam supra salmis vel de salmis merchantibus deferendis... in damnum vel prejudicium alicuius merchantoris* e c. et. A p. 268, r. 23, 1376, c. 1335, e c. la n. corrispondente. A p. 270, r. 5, e c. et. A p. 268, r. 23, 1376, c. 1335, e c. la n. corrispondente. A p. 270, r. 5, quale concessione, c. quale la concessione. A p. 275, r. 3, 122-1248, c. 1228-1248. A p. 279, r. 28, n. 1213, c. 5, p. 239.

Rimangono alcuni errori puramente tipografici, che non infirmano il senso e che lasciamo correggere all'indulgente lettore.



Goethe e la Scuola Bolognese

Si può dire che gli artisti della Scuola Bolognese avessero una posizione di primo piano soprattutto fra i letterati, i filosofi, ed il grande pubblico, fino a ieri.

Senza volere compiere un lavoro sistematico e raccogliere tutti i giudizi, si possono facilmente trovare gli esempi che illuminano questo culto universale per l'arte dei Carracci e dei Bolognesi;

gli autori che meno vicini sono alle arti figurative, li conoscono, e li considerano fra i massimi artisti d'ogni tempo.

Mario Pagano, uno scrittore lontano dall'arte, e quindi quasi più curante del giudizio critico della gente, che della critica in sè, considerava che il Domenichino fosse l'artista più amato di tutti: « Quando il sentimento ha di bisogno di gagliardi scotimenti, dal campo e non dal teatro cerca occupazione e sollievo. Ecco donde sorge un più vivo interesse nell'imitazione della natura morale. Ma i pittori altresì improntano da' poeti il patetico, e in contraccambio i poeti dan loro le vaghe dipinture della visibile natura. Domenichino, che nell'espressione degli affetti avanzò i pittori tutti, più che gli altri interessa gli spettatori » (*Del gusto e delle belle arti*, capitolo V). Portavoce del gusto del pubblico, Mario Pagano muoveva dal successo per cercare il valore, e considerava quindi che Domenichino, secondo lui, aveva superato tutti i pittori « nell'espressione degli affetti ».

Quando Helvetius doveva parlare dei limiti del genio, e contrapporre tre artisti diversi — alla contrapposizione che sarebbe la più comune, di Michelangelo, Correggio, Tiziano o Raffaello — preferiva invece quella che a Michelangelo opponeva, come rappresentanti di espressioni contrastanti, l'Albani e Giulio Romano: « Michel-Ange n'a pas composé les tableaux de l'Albane, ni l'Albane peint ceux de Jules Romain. L'esprit des plus grands hommes paroît donc renfermé dans d'étroites limites » (*De l'esprit*, Discorso IV, cap. XIV). Noi siamo colpiti da questo fatto: l'occasione non lascia dubbi, la statura dell'Albani è posta davvero quasi alla pari con quella di Michelangelo, se si vuole dimostrare precisamente che lo spirito di un grand'uomo non può non essere limitato. Basta fermarsi un momento, per riconoscere che cosa questo significa: nel giudizio critico dell'Helvetius, e forse si può dire, del pubblico colto francese d'allora, l'Albani poteva essere considerato insieme con Michelangelo, in una sola visione: come la Grazia accanto alla Forza.

Jean Paul, lo scrittore bizzarro ed originale, che tanta in-